

al

18

27

04

2021

COMUNE DI ACATE

(Provincia di Ragusa)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 27/04/2021

INDICE

Parte I) -	– DISPOSIZIONI COMUNI E DI CARATTERE GENERALE	5
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	5
Art. 2 -	Definizioni	5
Art. 3 -	Disposizioni generali	5
Art. 4 -	Presupposto impositivo del canone	6
Art. 5 -	Tipologia di utilizzo	6
Art. 6 -	Soggetto obbligato	6
Parte II) -	ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7
Art. 7 -	Disposizioni di carattere generale.....	7
Procedure per il rilascio di autorizzazione.....		7
Art. 8 -	Modalità di presentazione.....	7
Art. 9 -	Istruttoria.....	7
Art. 10 -	Atto di autorizzazione	8
Art. 11 -	Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	8
Art. 12 -	Durata, Rinnovo e Rinuncia	9
Art. 13 -	Modifica, Sospensione o Revoca	9
Art. 14 -	Decadenza dell'autorizzazione	9
Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....		10
Art. 15 -	Determinazione Canone	10
Art. 16 -	Criteri per la Determinazione del Canone	10
Indicazioni ai fini dell'esposizione		11
Art. 17 -	Tipologie mezzi pubblicitari autorizzabili e vietati nell'ambito comunale	11
Art. 18 -	Modalità di Dichiarazione	11
Art. 19 -	Esenzioni del Canone.....	12
Art. 20 -	Riduzioni del Canone	12
Art. 21 -	Funzionario Responsabile.....	12
Art. 22 -	Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	13
Art. 23 -	Pagamento del canone	13
Parte III) -	PUBBLICHE AFFISSIONI –	13
Art. 24 -	Servizio delle pubbliche affissioni	13
Art. 25 -	Modalità delle pubbliche affissioni	13
Art. 26 -	Canone sulle pubbliche affissioni.....	14
Parte IV) -	OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	15
Art. 27 -	Disposizioni generali	15
Procedure per il rilascio di concessione		15
Art. 28 -	Modalità di presentazione.....	15
Art. 29 -	Occupazioni d'urgenza	15

Art. 30 - Istruttoria.....	16
Art. 31 - Occupazioni abusive	16
Art. 32 - Occupazioni occasionali.....	16
Art. 33 - Atto di concessione.....	17
Art. 34 - Durata, Rinnovo e Rinuncia	17
Art. 35 - Modifica, Sospensione o Revoca	18
Art. 36 - Decadenza della concessione	18
Art. 37 - Obblighi del titolare della concessione	18
Altre tipologie di occupazioni	19
Art. 38 - CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	19
Art. 39 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	19
Art. 40 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO.....	19
Art. 41 - MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	19
Art. 42 - OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI	19
Art. 43 - OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	20
Canone per le occupazioni	20
Art. 44 - Determinazione Canone	20
Art. 45 - TARIFFE ANNUALI PER LE OCCUPAZIONI.....	20
Art. 46 - TARIFFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI.....	20
Art. 47 - CANONE PASSI CARRABILI	21
Art. 48 - CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO	21
Art. 49 - CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	21
Art. 50 - Pagamento del canone per le occupazioni.....	21
Art. 51 - Esenzioni del Canone.....	22
Art. 52 - Riduzioni del Canone	22
Art. 53 - Funzionario Responsabile.....	22
Parte V) - CANONE MERCATALE.....	23
Art. 54 - Disposizioni generali	23
Art. 55 - Domanda di occupazione	23
Art. 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	23
Art. 57 - Classificazione delle strade.....	23
Art. 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	23
Art. 59 - Occupazioni abusive	24
Art. 60 - Soggetto passivo.....	24
Art. 61 - Agevolazioni.....	24
Art. 62 - Funzionario Responsabile.....	24
Parte VI) - DISCIPLINA DI RISCOSSIONE DEL CANONE	24
Art. 63 - Disposizioni generali	24
Art. 64 - Modalità e termini di pagamento del canone	24
Art. 65 - Variazioni a valere sul canone	25

Art. 66 -	Rateizzazione	25
Art. 67 -	Accertamento	25
Art. 68 -	Sanzioni e indennità	25
Art. 69 -	Diffide, riscossione coattiva e rimborsi.....	26
Art. 70 -	Interessi	27
Art. 71 -	Funzionario responsabile.....	27
Parte VII) -	DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 72 -	Contenzioso	28
Art. 73 -	Entrata in vigore e disposizioni transitorie	28

Parte I) - - DISPOSIZIONI COMUNI E DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti. L'occupazione può essere permanente o temporanea, come meglio definito al successivo art. 5;
 - b) concessione: atto amministrativo che comporta, per la collettività, il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) autorizzazione: atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell'interessato, rimuove un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente un diritto soggettivo o una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario;
 - d) canone: il canone dovuto dall'occupante privo di titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alle lettere b) e c);
 - e) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera d);
 - f) messaggio pubblicitario: la diffusione, da chiunque effettuata, di messaggi che abbiano lo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
 - g) mezzo pubblicitario: è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.

Art. 3 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione dell'ente competente e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente.
2. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Codice della Strada. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è

sottoposta all'esame dei competenti Servizi.

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al titolare di concessione o di autorizzazione.
10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 4 - Presupposto impositivo del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Acate ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5 - Tipologia di utilizzo

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali, permanenti e temporanee o giornalieri:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a dieci anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono permanenti i mezzi pubblicitari a carattere stabile a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a tre anni
 - c) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - d) le occupazioni nell'ambito dell'attività edilizia (ponteggi, steccati e simili), sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

Art. 6 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Parte II) - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 7 - Disposizioni di carattere generale

1. La presente parte disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 819, della legge n. 160 del 2019. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. Chiunque intenda installare o modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, dal presente regolamento, e dagli altri regolamenti comunali in materia. La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S e successive modifiche ed integrazioni.

Procedure per il rilascio di autorizzazione

Art. 8 - Modalità di presentazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, o la sua modifica, avviene mediante presentazione di apposita istanza di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge, presso il SUAP.
2. La domanda va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione da inviarsi di norma per via telematica e deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica del luogo ove si intendono installare gli impianti;
 - d) la descrizione dell'impianto e/o del messaggio pubblicitario, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - e) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici eventualmente interessati dall'occupazione;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - g) il pagamento delle spese per diritti di segreteria e/o di istruttoria.
3. Il settore/servizio competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a mantenere un registro in cui sono riportate, in ordine cronologico, le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, tutti gli elementi utili per l'individuazione degli impianti (sommara descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitari) e dei soggetti titolari nonché la data di scadenza delle autorizzazioni. Le posizioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale
4. Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni e alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Art. 9 - Istruttoria

1. Il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 36 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.

3. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

Art. 10 - Atto di autorizzazione

1. L'atto di autorizzazione, contiene:
 - a) gli elementi di cui agli articoli precedenti;
 - b) la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata l'autorizzazione;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
2. L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. Esso è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria.
3. In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi deve darne comunicazione entro 30 gg. dal sub - ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione che attesti l'assenza di ogni modifica modifiche alla situazione in essere.
4. La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.
5. La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 3, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.
6. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
7. Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove prescrizioni e/o condizioni

Art. 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'impianto pubblicitario ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente.
 - e) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;
 - f) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento del canone e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo.
2. Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il titolare dell'impianto pubblicitario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al SUAP.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente oggetto di autorizzazione deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione competente
 - soggetto titolare
 - numero di protocollo e data di presentazione dell'autorizzazione
 - progressione km del punto di installazione e per le strade comunali l'indicazione del nome della via e del civico;
 - data di scadenzaLa targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
4. È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla sua rimozione, successivamente

- alla cessazione dell'attività esercitata.
5. È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini:
 - a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici;
 - b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali;
 - c) entro 24 ore per gli striscioni, locandine e standardi.
 6. Qualora non vengano rimossi entro il limite di tempo di cui al comma 5, gli impianti saranno rimossi d'ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del titolare.
 7. La presentazione dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.
 8. L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dello stato dei luoghi dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.

Art. 12 - Durata, Rinnovo e Rinuncia

1. Il mezzo pubblicitario permanente ha durata tre anni salvo rinnovo. L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i sei mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo atto.
2. Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, quale periodo di validità delle autorizzazioni decorrente dalla data di rilascio delle stesse, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione almeno 30 gg. prima della scadenza.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare, alla richiesta, una autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conferma delle caratteristiche dell'impianto, assenza di modifiche e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano la necessità di una nuova autorizzazione.
4. L'estensione della validità temporale dell'autorizzazione è, in ogni caso subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolute, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
5. L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione al Settore competente e previa rimozione dell'impianto e di ripristino dei luoghi. La rinuncia non comporta la restituzione del canone versato.

Art. 13 - Modifica, Sospensione o Revoca

1. L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute relativamente all'installazione dell'impianto e/o delle strutture, sostegni o supporti da rimuovere. L'atto con il quale è disposta la modifica deve altresì indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto in conseguenza della modifica stessa.
2. La revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente.

Art. 14 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamento in materia;
 - c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dal rilascio;
 - f) la mancata esecuzione di quanto autorizzato nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione

- stessa;
- g) il mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge.
2. Le violazioni sono accertate e contestate al soggetto dai Settori competenti, e la decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
 3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.
 4. Resta fermo l'obbligo dell'interessato decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese dello stesso, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.
 5. L'autorizzazione, in ogni caso, si estingue:
 - a) per scadenza del termine, se non rinnovata;
 - b) per rinuncia anticipata (disdetta);
 - c) in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento autorizzatorio, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - d) in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento autorizzatorio.

Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 15 - Determinazione Canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura pianageometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 16 - Criteri per la Determinazione del Canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Le tariffe di esposizione pubblicitaria possono essere ridotte fino ad un massimo del 50% della tariffa standard e sono approvate dall'Organo Comunale Competente entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta delle previsioni di cui di cui all'articolo 1, comma

832, della legge n. 160 del 2019 e sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Indicazioni ai fini dell'esposizione

Art. 17 - Tipologie mezzi pubblicitari autorizzabili e vietati nell'ambito comunale

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono mezzi o impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada e dal Regolamento sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La collocazione di mezzi pubblicitari, con esclusione delle insegne di esercizio, è soggetta alle limitazioni dimensionali e quali – quantitative seguenti:
 - dimensione massima 6 x 3 m (18 mq) ad impianto;
 - superficie complessiva adibita alla pubblicità, all'interno del centro abitato, massima 220 mq.
 - superficie complessiva adibita alla pubblicità, fuori del centro abitato, massima 660 mq.
3. La nozione di "centro abitato" è quella fornita dal D.lgs. 285/1992, art. 3, comma 1, punto 8 e art. 4, comma 1, come individuato cartograficamente nella Delibera di G.C. vigente al momento della presentazione dell'istanza.
4. È vietato la collocazione di mezzi pubblicitari per i titolari di più autorizzazioni che superino il 25% della superficie massima complessiva adibita alla pubblicità all'interno o fuori del centro abitato.
5. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
6. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
7. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte dell'Ufficio competente in materia di autorizzazioni, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti alle strutture sanitarie, alle case di cura e di riposo.
8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone.
9. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono disciplinati con Regolamento di Polizia Locale.
10. Nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali nonché nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici occorre attenersi a quanto previsto dal D. lgs, 42/2004 "Codice dei Beni culturali" e rispettivamente agli artt. 49 e 153.

Art. 18 - Modalità di Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare tramite SUAP o altro soggetto che gestisce il canone nel caso di servizio esternalizzato, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata tramite SUAP o al soggetto che gestisce il canone, nel caso

di servizio esternalizzato, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 19 - Esenzioni del Canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - f) 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - g) 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - h) 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - i) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - j) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - m) ogni altra pubblicità la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - n) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 20 - Riduzioni del Canone

2. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ulteriormente ridotto del 50% per:
 - a) la pubblicità riguardante in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) la pubblicità relativa ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 21 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune, con apposito atto della Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione

medesima è l'affidatario.

Art. 22 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 23 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 31 gennaio. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi decorrenti dalla data di inizio dell'esposizione prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a € 500,00 il versamento può avvenire in n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili alla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
2. Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee deve essere di norma effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a € 500,00, il versamento può avvenire in massimo di n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il termine dell'autorizzazione stessa. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
3. Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a € 5,00. Con deliberazione dell'Organo Comunale Competente, i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Parte III) - PUBBLICHE AFFISSIONI -

Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce il servizio per l'affissione, a cura del comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
3. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
4. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore.

Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione, definito "diritto d'urgenza". Le sole affissioni di necrologi effettuate direttamente dalle ditte di onoranze funebri nei giorni festivi o nel pomeriggio del sabato (quando il servizio pubbliche affissioni non è attivo), non sono soggette a diritto d'urgenza.
9. Il Comune riserva la possibilità di effettuare affissioni dirette ad alcune particolari categorie di utenza in base alla frequenza delle affissioni ed all'urgenza di effettuazione delle stesse. Tali affissioni avvengono senza l'applicazione del diritto d'urgenza e dovranno essere rendicontate dall'utente su base mensile, considerandole numericamente e per periodo di affissione. L'utente dovrà corrispondere a consuntivo i diritti dovuti sulla base di conteggi predisposti dall' Ufficio competente.

Art. 26 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 100% della superficie disponibile.
4. Per esenzioni, riduzioni e per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente Regolamento.

Parte IV) - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 27 - Disposizioni generali

1. La presente Parte disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Procedure per il rilascio di concessione

Art. 28 - Modalità di presentazione

1. Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
2. La domanda, in bollo ai sensi di legge, deve, in ogni caso, contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - e) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - h) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta, idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 29 - Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento della concessione/autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato, oltre alla domanda intesa a ottenere la concessione/autorizzazione [in sanatoria] ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore Comunale e alla Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza. Il canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione

d'urgenza comporta che l'occupazione sia considerata abusiva a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e ss. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 30 - Istruttoria

1. Il Settore competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 13 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
3. Il rilascio della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.
5. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi, l'Amministrazione, su indicazione dell'ufficio tecnico sul parere da rilasciare, può subordinare il rilascio della concessione al versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo, il cui ammontare sarà determinato in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 31 - Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione/autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
2. Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione/autorizzazione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso, inutilmente il tale dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
4. Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
5. Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 32 - Occupazioni occasionali

1. In deroga all'art. 13 l'occupazione si intende autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione scritta al Settore competente almeno cinque giorni prima dell'occupazione stessa, per le necessarie verifiche e per l'eventuale subordinazione all'adozione di specifiche prescrizioni che saranno tempestivamente segnalate, nelle seguenti ipotesi (a titolo esemplificativo):
 - a) le occupazioni di superficie non superiore a 10 mq, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle tre ore purché non comportino attività di vendita o somministrazione e/o non comportanti l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
 - c) occupazioni effettuate dagli artisti di strada.

Art. 33 - Atto di concessione

1. L'atto di concessione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune del presente regolamento, contiene:
 - a) gli elementi di cui all'art. 28;
 - b) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
2. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione/autorizzazione è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.
3. Chi intenda subentrare ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 10 giorni dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione/autorizzazione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.
4. La voltura della concessione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.
5. Ogni concessione viene comunque rilasciata:
 - a) a termine, per una durata massima di **anni dieci**;
 - b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
 - c) con obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
 - d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
6. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 34 - Durata, Rinnovo e Rinuncia

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è valida per il periodo in essa indicato.
2. Il titolare può chiedere il rinnovo dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo deve essere presentata nelle forme e con le modalità di cui all'art. 28. In caso di istanza di rinnovo senza modificazione alcuna (dimensione, ubicazione, uso e destinazione), il Settore competente può procedere al rilascio senza l'istruttoria di cui all'art. 30.
3. Per le occupazioni permanenti, la richiesta, ai sensi del comma 2, deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare ha l'obbligo di presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.
4. Il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
5. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessione/autorizzazione, prima della sua effettuazione/prima del suo inizio, deve essere comunicata dal titolare o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire al Settore competente. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.
6. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione/autorizzazione.
7. E' consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non comporta la restituzione del canone versato. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla

concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

8. Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza; per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

Art. 35 - Modifica, Sospensione o Revoca

1. L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo [per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute l'installazione dell'impianto e/o delle strutture da rimuovere].
2. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione/autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario.
3. La modifica parziale o totale della concessione/autorizzazione può essere richiesta, al Settore competente, da parte del titolare, per motivate e specifiche esigenze sottoposte all'istruttoria del Settore competente al pari delle nuove richieste/istanze. In tale circostanza il provvedimento con il quale è disposta la modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto che deve essere versato all'atto del rilascio del nuovo provvedimento

Art. 36 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle condizioni previste nella concessione;
 - b) violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
 - c) uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge;
 - e) mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio della concessione/autorizzazione, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, salve proroghe per comprovate necessità.
2. Le violazioni sono accertate e contestate al concessionario dai Settori competenti, e la decadenza, che è dichiarata con provvedimento del Funzionario Responsabile comporta la cessazione degli effetti della concessione/autorizzazione con decorrenza dal momento in cui viene pronunciata.
3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Resta fermo l'obbligo del titolare decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.
5. La concessione, in ogni caso, si estingue:
 - a) per scadenza del termine, se non rinnovata;
 - b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 34;
 - c) in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del presente regolamento, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
 - d) in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

Art. 37 - Obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'occupazione.
2. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di la concessione/autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione/autorizzazione;
- b) pagare il canone alle scadenze prefissate;
- c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;
- d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
- f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in ogni caso, alcuna responsabilità.
- h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;
- i) provvedere a proprie cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

Altre tipologie di occupazioni

Art. 38 - CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La concessione/autorizzazione delle aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è rilasciata in base alle modalità stabilite da specifica normativa nazionale e/o regionale.

Art. 39 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di area o spazio pubblico, è soggetta a concessione/autorizzazione.
2. L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività commerciale, è consentita nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e comunque nella salvaguardia del pubblico interesse.

Art. 40 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione/autorizzazione all'occupazione.
2. Il Settore competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori (...), prescrizioni che devono essere riportate nei pareri richiesti agli uffici per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 41 - MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ai lavori.
2. Nel caso di domanda per l'occupazione di area per l'impianto di cantieri edili, al richiedente potrà essere richiesta un'idonea cauzione che sarà restituita alla scadenza dell'occupazione dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto tutte le obbligazioni e gli impegni assunti nei confronti del Comune.

Art. 42 - OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

1. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è richiesta la preventiva concessione/autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione e/o rimozione delle citate strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 43 - OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato convenzionalmente di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

Canone per le occupazioni

Art. 44 - Determinazione Canone

1. Per le occupazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari, [con arrotondamento all'unità superiore], alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni.
4. Il canone è maggiorato del 10% a titolo di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
6. Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze;
7. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 45 - TARIFFE ANNUALI PER LE OCCUPAZIONI

1. Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione come definita nella delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo coefficienti di maggiorazione e riduzione entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.
3. La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
 - ZONA 1: tariffa di riferimento
 - ZONA 2: riduzione 30% della tariffa di riferimento
4. Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa corrispondente alla tariffa più elevata.

Art. 46 - TARIFFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI

1. Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione come definita nella delibera

del Consiglio Comunale n. ___ del _____, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo coefficienti di maggiorazione e riduzione entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.
3. La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
 - ZONA 1: tariffa di riferimento
 - ZONA 2: riduzione 30% della tariffa di riferimento
4. Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa corrispondente alla tariffa più elevata.

Art. 47 - CANONE PASSI CARRABILI

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Art. 48 - CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui all'art. 45 del presente regolamento è ridotta ad 1/4.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 49 - CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 50 - Pagamento del canone per le occupazioni

1. Il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 31 gennaio. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione/autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al

rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 500,00 il versamento può avvenire in n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione/autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

2. Il versamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 500,00 il versamento può avvenire in massimo di 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il termine della concessione/autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
3. Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a € 5,00.

Art. 51 - Esenzioni del Canone

4. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 52 - Riduzioni del Canone

5. Il canone è ulteriormente ridotto del 50% per occupazioni:
 - a) Eccedenti i mille metri quadrati;
 - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
 - c) con spettacoli viaggianti;
 - d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

Art. 53 - Funzionario Responsabile

6. Il Comune, con apposito atto della Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
7. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Parte V) - CANONE MERCATALE

Art. 54 - Disposizioni generali

1. La presente Parte disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 55 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina dei mercati settimanali, rionali, giornalieri e del commercio itinerante approvato con delibera di Consiglio Comunale n.65 del 31/07/2018.

Art. 56 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Art. 57 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. ____ del ____.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 58 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 59 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 60 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 61 - Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta del 50%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 62 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Nel caso non venga designato il Funzionario responsabile, lo stesso coincide con il titolare della posizione organizzativa dell'area tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Parte VI) - DISCIPLINA DI RISCOSSIONE DEL CANONE

Art. 63 - Disposizioni generali

1. La presente Parte disciplina quanto non meglio espressamente specificato negli articoli precedenti.

Art. 64 - Modalità e termini di pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno.
2. Il pagamento della prima annualità del canone va effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente. Per gli anni successivi il canone va corrisposto in unica soluzione e in autoliquidazione entro il **31 maggio** di ciascun anno, salvo diversa comunicazione, con le stesse modalità di cui sopra.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone relativo va effettuato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente.

Art. 65 - Variazioni a valere sul canone

1. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione in corso d'anno dell'occupazione permanente l'applicazione del canone commisurato alla nuova occupazione decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.
2. Qualsiasi altra richiesta di variazione del provvedimento autorizzativo a valere sul canone annuale deve pervenire al Comune nei modi previsti dal presente Regolamento **entro e non oltre il 31 MARZO di ogni anno**.
3. Decorso tale termine il canone annuale è comunque dovuto come da provvedimento autorizzativo in vigore alla data del 31 marzo.

Art. 66 - Rateizzazione

1. Su richiesta scritta, inoltrata in carta semplice al Comune entro la data di scadenza di pagamento del canone, può essere concessa la rateizzazione del canone annuale, da corrispondere fino a 6 rate, con applicazione degli interessi al tasso legale.
2. Il mancato pagamento di due rate consecutive farà decadere dal pagamento rateale.
3. L'importo minimo rateizzabile per ciascuna annualità è pari a € 500,00 per le persone fisiche e a € 1.500,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art. 67 - Accertamento

1. Il Comune provvede, attraverso i Servizi competenti dell'entrata, i soggetti autorizzati ex L. n. 296/2006 art. 1 c. 179, o dell'eventuale concessionario cui sia stato conferito apposito mandato, all'accertamento delle occupazioni abusive di cui al presente Regolamento, alla verifica e all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico, mediante notifica, ai soggetti tenuti al versamento del Canone, di apposito atto finalizzato alla riscossione contenente l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi dovuti nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 1 c. 792 della Legge n. 160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto

Art. 68 - Sanzioni e indennità

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione.

3. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
6. Nei casi di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente regolamento.
7. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
8. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
10. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Art. 69 - Diffide, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il settore Tributi provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, di apposite diffide ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione.
2. Alla scadenza dell'atto di diffida il Comune è autorizzato a procedere d'ufficio alla rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. L'atto di diffida è notificato con le modalità specificate al comma 1 entro il termine di prescrizione di 5 anni decorrente dalla data in cui il pagamento del canone avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell'art.2948 Codice Civile.
4. Entro la scadenza prevista nell'atto di diffida può essere concessa la rateizzazione dell'importo dovuto secondo le modalità e i criteri di cui al precedente art.58 del presente Regolamento.
5. Decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista nell'atto di diffida di cui al comma 1, il Comune procede a riscossione coattiva con accertamento e irrogazione delle somme dovute e non pagate in conformità alla procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

6. In caso di mancato pagamento del canone dovuto, protratto oltre i 30 giorni dalla scadenza prevista nell'atto di diffida di cui al successivo art. 60, il Comune è autorizzato:
 - a procedere alla rimozione della relativa occupazione secondo quanto previsto per le occupazioni abusive dall'art.27 del presente Regolamento;
 - ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, con l'osservanza delle norme previste nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
7. Per le occupazioni abusive il verbale di constatazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio tecnico competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 1.
8. Gli interessati, ai sensi dell'art. 1, comma, 164 della L. 27/12/2006 n. 296, possono richiedere, con apposita istanza debitamente documentata rivolta al Comune, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
9. Sull'istanza di rimborso il dirigente competente, visti, se necessari, gli esiti degli accertamenti tecnici da parte degli uffici competenti, provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi legali nella misura prevista dalla legge dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 70 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Art. 71 - Funzionario responsabile

1. Il Responsabile del Settore Tributi provvede all'attività di accertamento, riscossione, sia ordinaria che coattiva, contabilizzazione e riscontro del canone.
2. A tal fine sottoscrive le richieste di pagamento e provvede ai rimborsi secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
3. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Parte VII) - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è il Tribunale di Ragusa.

Art. 73 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP/ICPDPA.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2021 mantengono la loro efficacia per ulteriori mesi 6 dall'approvazione del presente Regolamento, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge ed in coerenza con la disciplina del presente regolamento, dandone comunicazione al titolare con indicazione del canone dovuto ovvero, in difetto, di disporre la revoca.
4. Resta in ogni caso salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare, ai sensi del vigente regolamento.
5. Per quanto non disciplinato e disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
6. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
7. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.